



Corte di Appello di Roma

PRESIDENZA

FMG/ rs

PROT. 9382

Roma, 17 Marzo 2020

RIS. 3/2020

**Oggetto: Ulteriori disposizioni per la prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19 in forza del D.L. 8 marzo 2020 n. 11.
Rettifica a precedente nota del 13/03/2020 prot. 9266.**

Ai Presidenti e Consiglieri
della Corte di Appello di
Roma

Al Dirigente Amministrativo
della Corte di Appello di
Roma

Al Personale tutto
della Corte di Appello di
Roma

e p.c.

Al Ministero della Giustizia
DOG-del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e Formazione
Roma

Al Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di
Roma

Ai Signori
Presidenti e Dirigenti
dei Tribunali del
DISTRETTO

Ai Presidenti dei
Consigli dell'Ordine degli Avvocati del
DISTRETTO

All'Ing. Paolo Vendittelli

Alla Dott.ssa Carmela Giordano

Ai R.L.S.

Al Presidente della
ANM Lazio - Roma

Relativamente all'oggetto, si comunica la rettifica al provvedimento trasmesso in data 13/03/2020 con prot. n. 9266.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE F.F.
Fabio Massimo Gallo



CORTE DI APPELLO DI ROMA

IL PRESIDENTE f.f.

OGGETTO: Ulteriori disposizioni per la prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19 ai fini dell'art. 2.2 del D.L. 8 marzo 2020, n. 11

VISTO il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*,

VISTI il D.P.C.M. 23 febbraio 2020, recante *Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6*, e il D.P.C.M. 25 febbraio 2020, recante *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6*;

VISTE le circolari del Capo del dipartimento per l'organizzazione giudiziaria del Ministero della giustizia del 23 febbraio 2020, del 26 febbraio 2020, del 27 febbraio 2020 e del 3 marzo 2020, tutte inerenti alla prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus e recanti indicazioni per gli uffici giudiziari;

VISTA la nota della Prefettura di Roma del 2 marzo 2020 prot. uscita 0081917;

VISTO il decreto legge 8 marzo 2020, n. 11;

VISTO il DPCM in data 9 marzo 2020;

VISTO il DPCM in data 11 marzo 2020;

VISTA la delibera del CSM in data 11 marzo 2020, prot. P4511/2020;

SENTITI i Presidenti del Settore civile e del Settore penale;

SENTITO il Presidente del C.O.A. di Roma;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

In forza dell'art. 2, p.2 del Decreto-legge 8 marzo 2020., n.11

DISPONE:

1)

Fino alla data del 15 aprile 2020 compreso tutte le udienze si svolgeranno secondo le modalità indicate dall'art. 1 e dall'art. 2, commi 4 e 5 del Decreto stesso.

2)

L'accesso del pubblico a tutte le udienze della Corte, civili e penali, è vietato.

Le udienze penali saranno celebrate a porte chiuse ai sensi dell'art. 472 c.p.p.

Le udienze civili potranno svolgersi a porte chiuse ove il Presidente del Collegio lo ritenga opportuno.

3)

Per le Sezioni penali, in particolare, rimangono operativi i criteri contenuti nella nota del Presidente coordinatore, Dott. Mario Frigenti, in data 10 marzo 2020, prot. 542/int.

4)

Per le Sezioni civili, Lavoro e Famiglia e minori – ferme le peculiarità di ciascun settore – si riconferma l’obbligo della trattazione a fasce orarie, della effettuazione fuori udienza dei rinvii, e della trattazione, senza rinvii di sorta, di tutte le cause indicate nell’art. 2, lett. g) punto 1, del D.L. 8.3.20 n. 11;

per tali procedimenti, attesa la necessità di rispettare le indicazioni igienico - sanitarie fornite dal Ministero della salute e di evitare “contatti ravvicinati tra le persone” potranno i presidenti di sezione valutare l’opportunità di adottare le seguenti modalità di lavoro:

- far partecipare gli avvocati alle udienze successive alla data di pubblicazione del presente decreto mediante videoconferenza, comunicando ai procuratori delle parti (ed al PM, ove necessario) giorno, ora e modalità del collegamento e assicurando

- a. che i partecipanti alla videoconferenza assicurino la disponibilità di una idonea postazione informatica per il collegamento;
- b. che sia aperto, per ogni parte processuale, un solo collegamento;
- c. che i partecipanti assicurino, per tutta la durata dell’udienza telematica, che nella stanza dove essi operano non siano presenti altre persone;
- d. che i partecipanti si impegnino a non registrare la videochiamata e a non divulgare immagini e registrazione, fornendo un numero di telefono per eventuali problemi di collegamento e un indirizzo di posta elettronica ordinaria (non certificata) per ricevere il collegamento (link) per l’attivazione della videoconferenza.

La dichiarazione di cui al punto a. e l'impegno di cui alle lettere c. e d. devono essere manifestati in un atto scritto da depositare per via telematica nel fascicolo informatico e comunicati alle altre parti,

5)

Restano valide ed operative, per quanto compatibili, tutte le precedenti disposizioni di questa Presidenza e della Dirigente amministrativa quanto al funzionamento dei servizi.

Roma, 17 marzo 2020

IL PRESIDENTE DELLA CORTE F.F.


Fabio Massimo Gallo